

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro III - Prove
Titolo II - Mezzi di prova

Art. 237 Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato.

1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.